



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Data		Stand	Prot. n.	Cod. Cliente	
Azienda					
Via					
CAP		Città			Prov.
Tel.		Cell.		Fax	
Codice Fiscale			P. IVA		
www.			email		

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE COMPRESIVE DI ALLESTIMENTO

AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA

Moquette (colore grigio), pareti divisorie e di fondo (h 2,50 m, colore bianco), fascione (h 20 cm) con colonna (20 cm x 20 cm - 1 ogni 4 m su fronte aperto), faretto (4 x 16 mq), impianto elettrico con 1 presa (consumo incluso).

<input type="checkbox"/> STAND PREALLESTITO MQ. 8	€ 400,00
<input type="checkbox"/> STAND PREALLESTITO MQ. 12	€ 550,00
<input type="checkbox"/> STAND PREALLESTITO MQ. 16	€ 700,00
<input type="checkbox"/> STAND PREALLESTITO MQ. 24	€ 1.000,00
<input type="checkbox"/> STAND PREALLESTITO MQ. 32	€ 1.250,00

IMPONIBILE = €

IVA = €

TOTALE = €

NOTE

TIPOLOGIA DI PRODOTTI ESPOSTI

<input type="checkbox"/> Mobili	<input type="checkbox"/> Ceramiche/vetri
<input type="checkbox"/> Quadri/stampe	<input type="checkbox"/> Pizzi
<input type="checkbox"/> Tappeti	<input type="checkbox"/> Libri
<input type="checkbox"/> Gioielli	<input type="checkbox"/> Editoria
<input type="checkbox"/> Argenti	<input type="checkbox"/> Altro

NON SARÀ CONSENTITO ESPORRE PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

Termine iscrizione 19 Gennaio 2018

Pagamenti

ACCONTO: 30% + IVA all'iscrizione a mezzo bonifico bancario a favore di Centro Fiera S.p.A. - Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS) alle seguenti coordinate bancarie:

- BCC DEL GARDA - Filiale Centro Fiera
cod. IBAN IT70K0867654781000000900001

Saldo entro il 19 Gennaio 2018

Segreteria Organizzativa CENTRO FIERA S.p.A.

Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS)

Tel. 030 961148 - Fax 030 9961966

info@centrofiere.it - www.centrofiere.it - P. IVA 01581200985

Rif. commerciale ARMANDO FUSI

Cell. 337.1071336 - agfusi@alice.it

TIMBRO E FIRMA

La sottoscritta ditta dichiara di approvare espressamente i prezzi contrattuali di cui sopra ed il regolamento a tergo della presente

La sottoscritta ditta dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni di cui gli Artt. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 del regolamento a tergo del presente contratto.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

firma leggibile

I dati vengono raccolti in base D.Lgs. 196/2003 e trattati manualmente e/o elettronicamente a fini statistici e di marketing per l'aggiornamento sulle iniziative di Centro Fiera S.p.A. con invio di materiale informativo anche tramite terzi. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dal Centro Fiera S.p.A. per l'eventuale pubblicazione del catalogo della manifestazione. In relazione all'informativa fornitaci ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la sottoscritta Ditta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

firma leggibile

DA COMPILARE A CURA DEL CENTRO FIERA

ACCONTO € FATTURA del

SALDO € FATTURA del



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

La manifestazione "Samarcanda" si terrà presso il Centro Fiera di Montichiari, in via Brescia 129, dal 2 al 4 Febbraio 2018, con apertura al pubblico nei seguenti orari: venerdì 2, sabato 3 e domenica 4, dalle 10.00 alle 19.00. Gli orari di apertura potrebbero subire delle variazioni che, in caso, verranno tempestivamente comunicate.

Art. 2

Il Centro Fiera di Montichiari mette a disposizione le aree alle tariffe (Iva esclusa) indicate nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, i padiglioni e le aree attrezzate comprensive dei servizi di illuminazione, forza motrice, riscaldamento, utilizzo acqua e relativo scarico in fognatura, pulizie generali area/post manifestazione, servizio di vigilanza notturna non armata interna al quartiere fieristico, vigilanza diurna non armata in area esterna e coordinamento accesso aree parcheggi, promozione pubblicitaria della manifestazione a mezzo riviste di settore, quotidiani, radio, televisioni ed affissione manifesti.

Art. 3

Il richiedente dovrà far pervenire agli uffici del Centro Fiera di Montichiari, entro e non oltre il 19 Gennaio 2018, la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Il pagamento del saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 19 Gennaio 2018, a mezzo bonifico bancario a favore di Centro Fiera S.p.A. - Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS), alle seguenti coordinate bancarie: BCC DEL GARDA - Filiale Centro Fiera cod. IBAN IT70K0867654781000 000900001. Al pagamento del saldo sarà emessa la relativa fattura.

Art. 4

Dal 1 Gennaio 2011, a norma del DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli espositori esteri soggetti passivi d'imposta non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla fiera ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es. privati). Per poter individuare la tipologia di soggetto committente (soggetto passivo / soggetto non passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita IVA / codice identificativo o altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende quindi indispensabile che le Domande di partecipazione pervengano con le informazioni di cui sopra. Diversamente il Centro Fiera procederà all'emissione delle fatture con l'assoggettamento all'IVA italiana.

Art. 5

Il Quartiere Fieristico per la fase di allestimento è disponibile, salvo cause di forza maggiore, Giovedì 1 Febbraio 2018, dalle 8.00 alle 18.00. Nelle giornate di apertura al pubblico, all'espositore è consentito l'accesso al Quartiere Fieristico un'ora prima dell'orario di apertura al pubblico. Nelle giornate di apertura della manifestazione, la movimentazione delle merci esposte e delle relative attrezzature è consentita esclusivamente nell'ora antecedente l'orario di apertura al pubblico.

Art. 6

La manifestazione "Samarcanda" si rivolge ai commercianti che operano con licenza di vendita al dettaglio, come previsto dalla normativa vigente. L'espositore garantisce che gli oggetti esposti abbiano un'età non inferiore ad anni 50 per quanto riguarda l'antiquariato ed un'età non inferiore ad anni 30 per quanto riguarda il modernariato ed il vintage. Sono pertanto esclusi gli oggetti nuovi o di fabbricazione recente, anche artigianale, comprese imitazioni di antichità o in stile. Il Centro Fiera di Montichiari e/o la Segreteria organizzativa si riservano a proprio insindacabile giudizio di ammettere o escludere espositori e oggetti ritenuti non conformi alla manifestazione "Samarcanda". L'espositore dichiara di rinunciare ad ogni azione di rivalsa o richiesta di danni nei confronti della Segreteria organizzativa, a seguito dell'eventuale esclusione dalla manifestazione "Samarcanda" nonché a seguito del divieto di esporre singoli oggetti.

Art. 7

L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dal Centro Fiera di Montichiari, tenendo conto dell'area espositiva, nonché delle eventuali particolarità ed esigenze tecniche dell'organizzatore.

Art. 8

Agli espositori è vietato cedere a terzi e scambiare i posteggi assegnati, anche parzialmente, ed esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dichiarata nella domanda di partecipazione. Ogni espositore può svolgere azione pubblicitaria all'interno del proprio spazio espositivo per la propria Società e/o rappresentanza, purché ciò avvenga in conformità delle disposizioni di legge. È fatto divieto assoluto di effettuare, pena l'esclusione e l'allontanamento immediato dalla manifestazione, azioni pubblicitarie e/o divulgative con volantini e/o manifesti relativi a manifestazioni dello stesso settore, calendarizzate presso altri Quartieri Fieristici. Tale divieto è esteso a tutto il Quartiere Fieristico, ivi comprese le aree adibite a parcheggio.

Art. 9

L'espositore si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico, lasciando fruibile lo stand ai visitatori senza alcun tipo d'impedimento visivo. Con la firma del contratto l'espositore si impegna, dunque, a rispettare quanto sopra; nel caso in cui fosse inadempiente, il Centro Fiera di Montichiari avrà la facoltà di rendere lo stand agibile anche senza consenso da parte dello stesso. L'espositore si impegna altresì a rispettare tassativamente l'orario di chiusura della manifestazione. Non sarà possibile quindi neppure il giorno dedicato al disallestimento imballare e/o asportare merci dallo stand prima dell'orario comunicato dal Centro Fiera di Montichiari.

Art. 10

L'espositore, qualora effettui la vendita diretta, si impegna ad uniformarsi alle disposizioni normative statali e comunitarie in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (DLgs 15/1/1992 n. 30) e, comunque, in materia di tutela del consumatore. Conseguentemente, qualora il visitatore sia una persona fisica che, in relazione ai contratti stipulati all'interno dei locali fieristici, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale, l'espositore è tenuto ad inserire nelle proprie note d'ordine, comunque denominate, le informazioni sul diritto di recesso e, comunque, ad osservare ogni altra disposizione di cui al DLgs 15/1/1992 n. 30 e successive modifiche.

Art. 11

Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire alla manifestazione potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione al Centro Fiera di Montichiari con lettera raccomandata A.R. o tramite pec almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione da parte del Centro Fiera di Montichiari dell'anticipo versato, salvo ogni eventuale ulteriore diritto per danni alla stesso. Se detta comunicazione non verrà data almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell'intero

canone di partecipazione, salvo il diritto del Centro Fiera di Montichiari di rivalersi per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi, il Centro Fiera di Montichiari potrà comunque disporre del posteggio, anche assegnandolo ad altri espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà insindacabilmente il Centro Fiera di Montichiari.

Art. 12

In caso di mancata occupazione degli spazi espositivi assegnati entro le ore 12.00 del giorno 1 Febbraio 2018, il Centro Fiera di Montichiari si riserva la facoltà di assegnarli ad altri espositori, senza obbligo di rimborso.

Art. 13

Il Centro Fiera di Montichiari provvede, nel proprio interesse, ad un normale servizio di vigilanza notturna interna al Quartiere Fieristico, senza assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti esposti nei posteggi o comunque giacenti nel Quartiere Fieristico. La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori negli orari di apertura della manifestazione, nonché nella fase di allestimento e di disallestimento. Si raccomanda, pertanto, agli espositori di essere presenti nel proprio posteggio per tutta la durata dell'orario giornaliero. È fatto obbligo al singolo espositore di stipulare adeguata polizza di copertura assicurativa, presso una primaria Compagnia di assicurazione o Società, contro tutti gli eventuali rischi, compresi la responsabilità civile verso terzi, danni a terzi ed alle cose di terzi, furto, incendio, infiltrazioni e cadute d'acqua, etc. La copertura assicurativa dovrà avere una durata per il periodo di tempo compreso tra la data di inizio dei lavori di allestimento del proprio spazio espositivo e la data di ultimazione dei lavori di disallestimento dello stesso. L'espositore è tenuto a conservare all'interno del proprio stand copia della documentazione attestante la copertura assicurativa di cui al presente articolo a disposizione per eventuali verifiche da parte del personale del Centro Fiera di Montichiari e/o della P.A. di controllo. L'espositore è responsabile per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature presenti nell'area messa a disposizione. Dopo la manifestazione, l'uscita dal Quartiere Fieristico con le proprie merci e macchinari esposti è consentita previa presentazione e consegna del buono d'uscita al personale addetto. Il buono d'uscita sarà rilasciato dalla Segreteria del Centro Fiera di Montichiari dopo il pagamento del saldo contrattuale. Le operazioni di disallestimento sono consentite Domenica 4 Febbraio 2018 dalle 19.00 alle 21.00 e Lunedì 5 Febbraio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Art. 14

Solo eccezionalmente e previo assenso del Centro Fiera di Montichiari, i macchinari esposti possono essere azionati, purché ciò non costituisca pericolo e/o molestia per alcuno. È fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari/attrezzature esposti di dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e l'emissione di gas o liquidi. Gli espositori, inoltre, sono tenuti ad ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi dai regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nulla-osta. In particolare si richiama all'osservanza delle norme ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) sia per i macchinari, gli impianti e le attrezzature in azione che per quelli in esposizione. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi. Anche in questi casi nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore.

Art. 15

Relativamente al materiale di allestimento fieristico, impianto e allaccio elettrico, l'allaccio idrico, sostanze pericolose, sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, l'espositore si deve attenere alle seguenti disposizioni:

- Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquette, etc.) deve essere incombustibile o autoestingente, di classe 0 o al massimo di classe 1 di reazione al fuoco, in conformità al D.M. 15/03/2005 e successive modifiche e integrazioni.
- Il conducente del veicolo che entra per le operazioni di carico e scarico deve: rivolgersi agli addetti del Centro Fiera e attendere disposizioni sul proprio mezzo. Non si può superare oltre la recinzione, la velocità di 5 km/h (passo d'uomo). Il transito interno e l'avvicinamento dell'autocarro alle aree di carico e scarico deve essere effettuato a bassissima velocità, dopo aver accertato che non vi siano oggetti. Nella zona di manovra non devono transitare persone, se c'è questo pericolo, deve essere garantita una persona a terra in contatto visivo e uditivo con l'autista. Completata la manovra, bloccare il mezzo con la prima marcia inserita, tirare il freno di stazionamento e, se necessario, bloccare le ruote con un cuneo. La persona che dà indicazioni di manovra agli autisti deve: indossare il giubbotto ad alta visibilità e tenere il contatto visivo e verbale con l'autista che deve tenere il finestrino aperto; accertarsi che nessuno sia dietro il veicolo; prima di impartire il segnale di retromarcia, mettersi leggermente sfalsati rispetto al veicolo; non stazionare nel campo di manovra del veicolo.
- Il conducente che debba attendere il termine delle operazioni di scarico/carico deve rimanere a disposizione nelle immediate vicinanze del mezzo in un luogo sicuro assegnato e non si può recare in altre zone se non espressamente autorizzato. Se si ha necessità di accedere ai servizi igienici si devono utilizzare gli appositi passaggi dedicati ai pedoni ponendo la massima attenzione ad eventuali attraversamenti di vie di transito dei mezzi. È vietato lasciare incustoditi mezzi o attrezzature pericolose.
- Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stands, comprese le alimentazioni agli impianti esistenti del Centro Fiera di Montichiari, sono a totale carico dell'espositore, il quale dovrà realizzarle a "regola d'arte" in conformità alle normative cogenti e tecniche applicabili più recenti (D.M. n. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni). Dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell'installatore. L'alimentazione di apparecchi mobili alimentati da cavo flessibile devono avere la minima lunghezza flessibile. I dispositivi di manovra e protezione devono essere riposti in luogo a disposizione esclusiva del personale addetto, facilmente accessibili e ispezionabili e privi di ogni ingombro. Tutti gli utilizzatori, eccetto quelli a doppio isolamento, tutte le prese e tutte le strutture metalliche devono essere collegate a terra rispettando la regola d'arte. Gli apparecchi di illuminazione devono essere resistenti alla fiamma e all'accensione, secondo le norme CEI. Devono essere montati a distanza sufficiente in modo da non creare surriscaldamento alle superfici esposte (CEI 64-8), fissati saldamente, senza sollecitare il cavo di alimentazione e protetti contro la caduta accidentale o cedimento del supporto. Le lampade non devono essere a portata di mano e installate ad altezza di almeno 250 cm dal piano di calpestio. È vietato lasciare attivata l'alimentazione dell'energia elettrica degli stand nelle ore di chiusura del quartiere fiera. Se per qualche apparecchiatura è necessario mantenere la tensione, dovrà avere apposito circuito elettrico dedicato.
- Il Centro Fiera di Montichiari mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni ditta iscritta è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi. Le prese elettriche di servizio potranno essere utilizzate dagli espositori ed allestitori solamente nei periodi di allestimento e smobilitazione per i lavori che richiedano l'uso di piccoli utensili; in tali periodi, non sono consen-

tati allacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla rete di utenza. e) Per quanto riguarda l'installazione dell'impianto idrico, l'espositore dovrà presentare specifica richiesta al Centro Fiera di Montichiari. I padiglioni e le aree esterne sono provvisti di una rete di distribuzione idrica di carico e scarico. Le apparecchiature di proprietà dell'espositore/allettatore da allacciare alla rete idrica del quartiere fieristico dovranno essere perfettamente funzionanti al fine di non provocare inconvenienti durante la manifestazione. L'espositore risulta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamenti delle proprie apparecchiature o dell'impianto realizzato. Dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell'installatore.

f) Con l'acquisizione del posteggio, l'espositore riceve uno stralcio del piano di gestione dell'emergenza nel quartiere fieristico. Per quanto concerne la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, l'espositore dichiara di aver fornito ai propri dipendenti, ai collaboratori, agli esecutori dei montaggi e comunque a tutto il personale impiegato nell'occasione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel quartiere fieristico e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività. L'espositore dichiara l'idoneità tecnica e professionale propria e di eventuali subappaltatori per le attività effettuate all'interno della propria area e/o stand e di applicare tutte le misure atte a prevenire ed escludere qualsiasi rischio di interferenza con terzi ai sensi dell'articolo 26 D. Lgs. 81/2008. L'espositore dichiara: di garantire la sicurezza al proprio personale ed al personale di eventuali suoi fornitori (allestitori vari), applicando rigorosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; di aver ricevuto le informazioni sui rischi specifici degli impianti fieristici ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e del D.L. 22/07/2014; di aver effettuato la valutazione dei rischi e aver ottemperato agli adempimenti del D. Lgs. 81/2008; utilizzare macchine e attrezzature in buono stato di manutenzione; di applicare le norme vigenti in materia di legislazione del lavoro per i propri dipendenti e per quelli di eventuali suoi fornitori.

g) È fatto divieto all'espositore l'utilizzo e/o la custodia nel proprio stand di qualsiasi sostanza classificata pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche e integrazioni (sostanze irritanti, corrosive, facilmente infiammabili, nocive, tossiche, esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, molto tossiche, pericolose per l'ambiente). Qualora l'espositore, per l'implesamento della propria attività, abbia la necessità di utilizzare e/o detenere una o più sostanze pericolose di cui sopra, dovrà darne comunicazione al Centro Fiera di Montichiari sottoscrivendo l'apposito modulo, con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di apertura al pubblico della fiera. In ogni caso, eventuali rifiuti pericolosi devono essere raccolti con mezzi appropriati e smaltiti direttamente dall'espositore in conformità alla normativa vigente.

h) L'espositore dovrà conservare nell'ambito del proprio stand tutte le certificazioni relative ai punti a-c-d-e-f-g a disposizione per eventuali verifiche da parte del personale del Centro Fiera di Montichiari e/o delle P.A. di controllo preposte.

i) Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dal D.L. 22.07.2014, l'espositore, in qualità di committente, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione, provvede ad attuare le misure per i cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV dei sopra citati Decreti. Ciascun allestitore/disallestitore, deve aver valutato i rischi delle operazioni, disporre di un PIANO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO, e quando previsto, dovrà emettere il proprio POS.

l) Per motivi di sicurezza, onde evitare potenziali esplosioni o/o interferenze con impianti e allestimenti del Centro Fiera di Montichiari, è vietato utilizzare, in tutti gli spazi, sia interni che esterni, palloni pressostatici o aerostatici di qualsiasi tipologia, anche al solo scopo promozionale. È altresì vietato l'uso di coperture pressostatiche.

m) Per motivi di sicurezza ed evitare interferenze con impianti e allestimenti del Centro Fiera di Montichiari, è vietato effettuare appendimenti.

Art. 16

I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati, filmati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione degli espositori interessati e del Centro Fiera di Montichiari. Il Centro Fiera di Montichiari si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio esterne ed interne. Il Centro Fiera di Montichiari non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand o di beni esposti.

Art. 17

Il Centro Fiera di Montichiari si riserva la facoltà di sospendere, rinviare e/o annullare la manifestazione a suo insindacabile giudizio e/o per cause di forza maggiore. Gli espositori avranno diritto al solo rimborso degli importi già versati alla data di sospensione, rinvio o annullamento della manifestazione.

Art. 18

L'ingresso alla manifestazione è a pagamento. Ogni espositore avrà diritto a 2 tessere di ingresso personali, 1 pass auto e 50 biglietti omaggio validi per una persona.

Art. 19

Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni approvate dal Consiglio Comunale con delibera n° 112 del 3/12/92 ed alla normativa che sarà eventualmente dettata dal Centro Fiera di Montichiari.

Art. 20

Il Centro Fiera di Montichiari si riserva la facoltà di curare, direttamente oppure a mezzo di ditte specializzate, la stampa di un catalogo della manifestazione contenente le indicazioni delle adesioni pervenute ed accettate entro il 19 Gennaio 2018. Il Centro Fiera di Montichiari declina qualsiasi responsabilità in merito alla data di pubblicazione o distribuzione del catalogo e per quanto concerne errate compilazioni, errori tipografici, di impaginazione e/o qualsiasi altro errore ed omissione in sede di stampa del catalogo stesso. Il Centro Fiera di Montichiari potrà provvedere, inoltre, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni ed errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con le quali si riserva il diritto di illustrare e promuovere la manifestazione in qualsiasi momento ed in qualsiasi ambito, sia in Italia che all'estero.

Art. 21

Il partecipante dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente Regolamento, attraverso il sito www.centrofiere.it del Codice Etico adottato da Centro Fiera S.p.A., di rispettare ed aderire ai principi in esso contenuti. L'inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri comportamentali espressi nel suddetto Codice Etico, costituisce grave inadempimento e comporterà la risoluzione ipso iure del contratto di partecipazione, ex Art. 1456 c.c..

Art. 22

PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE È QUELLO DI BRESCIA.